

ATTO N. 1656-1671/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Consigliere Gianfranco Chiacchieroni

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Recante il seguente titolo:

“Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue))”

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 15 ottobre 2014

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 29 ottobre 2014




**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 15 ottobre 2014 ha esaminato **in sede referente**, ai sensi degli articoli 25, comma 3 e 28, comma 2 del Regolamento interno, gli atti nn. 1656 e 1671.

Dall'esame abbinato dei due atti la Commissione ha formulato un testo unificato avente il seguente titolo: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue))".

Ha deciso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti di esprimere parere favorevole sull'atto così come emendato dando incarico di riferire oralmente all'Assemblea al Presidente Gianfranco Chiacchieroni.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Chiacchieroni, Barberini, Nevi e De Sio, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue - Tongue))", depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 8 ottobre 2014 ed assegnata, in pari data, alla competenza della II Commissione in sede redigente, alla competenza della I Commissione in sede consultiva ed al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1656);

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue - Tongue))", depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 15 ottobre 2014 ed assegnata, in pari data, alla competenza della II Commissione consiliare in sede redigente, alla competenza della I Commissione consiliare permanente in sede consultiva ed al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1671);

ATTESO che la II Commissione consiliare ha abbinato, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento interno l'esame dei suddetti atti ed ha formulato un testo unificato, recante il seguente titolo: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue))";

ATTESO altresì che il testo unificato proposto dalla Commissione è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;



VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno sul testo unificato;

VISTO il parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente, ai sensi degli articoli 18 e 30 del Regolamento interno sul testo unificato;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N. 1656-1671/BIS);

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 216;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2003, n. 20;


VISTO lo statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ---- voti favorevoli, ---- contrari e ---- voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ---- Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue))", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA II COMMISSIONE
CONSIGLARE PERMANENTE**

Art. 1

(Modificazioni al titolo della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20)

1. Il titolo della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue) è sostituito dal seguente:

“Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all’epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue)”.

Art. 2

(Modificazioni all’articolo 1 della l.r. 20/2003)

1. L’articolo 1 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:


*“Art. 1
(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell’ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.”.

Art. 3

(Modificazioni all’articolo 2 della l.r. 20/2003)

1. L’articolo 2 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:



**"Art. 2
(Interventi)**


- 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.*
- 2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:
a) la morte dei capi;
b) lo smaltimento delle carcasse.*
- 3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:
a) gli aborti;
b) la morte dei capi;
c) lo smaltimento della carcasse;
d) la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
e) il deprezzamento post sblocco;
f) la riduzione della natalità;
g) la riduzione della produzione lattea.".*

**Art. 4
(Modificazione all'articolo 4 della l.r. 20/2003)**

1. L'articolo 4 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

**"Art. 4
(Misura degli aiuti)**

- 1. L'indennizzo di cui all'articolo 2 è concesso secondo le seguenti modalità:
a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'affa epizzotica ed altre malattie epizzotiche degli animali);
b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione*



obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;

c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 2, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per le specie ovicaprina;

d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) per la riduzione della produzione lattea, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

2. È concesso un risarcimento diversificato nei casi di:

a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;

b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento.”.

Art. 5 (Ambito di applicazione)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della malattia, e quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), in caso di smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia, della l.r. 20/2003, come sostituito dalla presente legge, può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta



successivamente al 22 agosto 2014 e certificata con le modalità di cui allo stesso articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 20/2003, come sostituito dalla presente legge.